



## COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 – Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162  
e-mail: info@comune.edolo.bs.it

**AREA AMMINISTRATIVA**

A tutti i dipendenti

A tutti gli amministratori

**Edolo, 27 Gennaio 2022**

### CIRCOLARE

**OGGETTO: Certificazione verde COVID-19 e nuove prescrizioni di legge con decorrenze dal mese di febbraio 2022**

Il sottoscritto Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo,

**nel ricordare:**

- il D.L. n. 52 del 2021, così come convertito in L. n. 87/2021, che con l'art. 9-quinquies ha imposto, a decorrere dal 15/10/2021, anche al personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 cd. "green pass base", e contestualmente obblighi di organizzazione dei controlli in capo al datore di lavoro;
- il decreto n. 6 in data 12/10/2021, cd. "controlli Green Pass", a firma congiunta del Vice-Sindaco dell'ente, Roberto Boninchi, e del sottoscritto, a cui si rimanda, mediante il quale si è provveduto ad organizzare e disciplinare le attività di controllo;
- le prescrizioni normative sopravvenute ai sensi:
  - a) del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, **in merito all'estensione dell'obbligo vaccinale**, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, **agli ultra cinquantenni e correlati obblighi di controllo da parte dell'ente - decorrenza obbligo dal 15/02/2022** - scadenza obbligo previsto dall'attuale norma, 15/06/2022 (art. 1 della norma, a cui si rimanda);
  - b) del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, **in merito all'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) anche per l'accesso agli uffici pubblici da parte dell'utenza e correlati obblighi di controllo da parte dell'ente - decorrenza obbligo dallo 01/02/2022** - scadenza obbligo previsto dall'attuale norma, 31/03/2022 (art. 3 della norma, a cui si rimanda);
  - c) del DPCM 21/01/2022, in merito alla identificazione delle esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività erogati dagli uffici pubblici, è ancora possibile per l'utenza accedere agli stessi senza possesso della certificazione verde COVID-19, tra le quali:

1) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, **in merito alla durata delle certificazioni verdi COVID-19 (rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione come previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021 così come convertito in L. n. 87/2021) che, a decorrere dalla data dello 01/02/2022, vedranno la propria validità abbreviarsi a sei mesi (6) a partire dalle decorrenze stabilite dal medesimo art. 9 del D.L. n. 52/2021** (norme a cui si rimanda),

**chiede la massima collaborazione al fine del rispetto delle disposizioni di legge soprariportate.**

**Nello specifico si ricorda a tutti i dipendenti ed assimilati:**

1) che l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute (a tal fine si ricorda la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, ed in ultima la circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 che ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione già rilasciate fino al 28/02/2021, circolari a cui si rimanda);

2) stante la riduzione a sei mesi (6), a regime dal 1<sup>a</sup> febbraio, della validità temporale delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione, di verificare la propria certificazione verde al fine di poter continuare ad accedere legittimamente sul luogo di lavoro conformemente alle possibilità che la normativa sulle certificazioni verdi acconsente;

3) a tutti coloro che hanno una età superiore a 50 anni che a decorrere dal 15/02/2022, al fine di poter accedere legittimamente sul luogo di lavoro, dovranno esclusivamente possedere, e saranno tenuti ad esibire, una delle certificazioni verdi o di vaccinazione o di guarigione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. n. 52/2021, in corso di validità. Tale disposizione si applicherà anche a tutti coloro che compiranno il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della predetta disposizione normativa, a decorrere dalla data di compimento di tale compleanno. Ovviamente è sempre applicabile, anche al caso di specie, l'esenzione riportata al punto 1.

Quanto sopra riportato ha rilevanza anche per gli amministratori, quindi Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, ai sensi del portato generale dell'art. 1 del D.L n. 1 del 2022.

### **CONTROLLO UTENZA A DECORRERE DALLO 01/02/2022**

Ricordato quanto sopra, si evidenzia la necessità di attivare, a decorrere dalla data dello 01/02/2022 e fino alla data del 31/03/2022 prevista dall'attuale norma, i controlli, anche a campione, delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) degli utenti al fine del loro legittimo accesso agli uffici.

Nel caso il controllo desse esito negativo, l'utente deve gentilmente essere invitato ad uscire dal Comune, ricordando ad esso che si sta semplicemente applicando una norma di legge. Nel caso di resistenza da parte dell'utente, sarà possibile avvalersi delle forze pubbliche.

Valgono, anche per gli utenti, gli obblighi relativi agli ultracinquantenni e le esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Per gli strumenti con cui effettuare i controlli si rimanda a quanto già illustrato con il decreto n. 6 in data 12/10/2021, a firma congiunta del Vice-Sindaco dell'ente, Roberto Boninchi, e del sottoscritto, con l'accorgimento di utilizzare la funzione di "verifica rafforzata" dell'applicazione "VerificaC19" nel caso di controllo di ultracinquantenni.

Tale tipologia di controllo dedicata agli ultracinquantenni, andrà utilizzata nei confronti di tutti coloro che si recheranno presso gli uffici comunali a qualsiasi titolo.

A tal fine si sottolinea la necessità:

1) di effettuare con costanza la mattina, periodo giornaliero di maggior afflusso di utenza, i controlli in ingresso presso la reception comunale, utilizzando a tal fine il personale usualmente dedicato a tale servizio di accoglienza, provvedendo nel pomeriggio con controlli a campione effettuati direttamente dal personale degli uffici che riceve utenza.

2) di dare debita informativa alla collettività dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso agli uffici, mediante affissione all'ingresso dell'ente di apposita cartellonistica informativa e mediante pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e sull'applicazione "Municipium".

I referenti saranno il sottoscritto e la Dott.ssa Chiara Conti, a cui sarà possibile rivolgersi per qualsiasi necessità.

Valgono tutte le disposizioni in merito già impartite con il decreto n. 6 in data 12/10/2021, a firma congiunta del Vice-Sindaco dell'ente, Roberto Boninchi, e del sottoscritto, a cui si rimanda.

Al fine di sopperire all'impossibilità di accoglimento presso gli uffici di utenti non in regola con l'obbligo di possesso della certificazione verde, si sollecita l'utilizzo di strumenti alternativi di colloquio da remoto, chiedendo a tal fine ai responsabili di organizzarsi a tal fine.

Certo della vostra collaborazione, auguro a tutti buon lavoro.

**Il Segretario comunale  
Dott. Matteo Ausiliari**